

Regionali e pensioni «baby»: decide la Corte costituzionale

CON DUE RECENTI ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale la Corte dei conti siciliana ha investito il Giudice delle leggi in ordine alla legittimità costituzionale di alcune normative che riguardano la nota vicenda dei pensionamenti «baby» dei regionali e quella delle modalità di ricongiunzione dei periodi lavorativi svolti prima dell'assunzione alla Regione.

Con la prima ordinanza, la n.483 del 25 novembre 2004, viene riproposta davanti alla Corte costituzionale la questione inerente la possibilità, per i regionali, di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art.39 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, che la Corte aveva già dichiarato inammissibile qualche mese fa per alcuni problemi di forma, ora sanati.

Il Giudice Unico delle Pensioni, pur rilevando che la predetta disposizione era stata abrogata dall'art.20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n.21, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha ritenuto, in via preliminare, che tale abrogazione, in quanto non retroattiva, non fosse suscettibile di incidere sulle posizioni di coloro che avevano già chiesto di avvalersene ed ha riproposto, quindi, la questione di legittimità costituzionale, ancora rilevante, di quella normativa del 2000 per mancanza di copertura finanziaria. A questo punto sono due i possibili scenari: se la Corte Costituzionale dichiarerà l'incostituzionalità di quella norma, tutti i prepensionamenti saranno bloccati e si porrà il problema di come definire le posizioni di coloro che già sono stati collocati a riposo.

Se, invece, la Corte Costituzionale dovesse confermare la costituzionalità della legge, secondo l'interpretazione data della norma abrogativa dal giudice di merito si potrebbero aprire le porte al pensionamento di quanti avevano già chiesto di essere collocati a riposo, prima dell'abrogazione.

La seconda ordinanza n.481 del 24 novembre 2004 ha invece rimesso alla Corte costituzionale l'attuale meccanismo di ricongiunzione a fini di pensione dei dipendenti regionali, in quanto mutuato integralmente da quello degli statali che, però, hanno un diverso

meccanismo di calcolo (meno favorevole) della pensione e, quindi, per mancanza di copertura finanziaria ed irragionevolezza del sistema che, in ambito regionale, è destinato a provocare un grave disequilibrio finanziario, come pure rilevato dai giudici di appello che, però, hanno ritenuto di potere risolvere la questione in via interpretativa ed in senso deteriorante per i dipendenti re-

**Riproposto
il giudizio
di legittimità
Al vaglio pure
il sistema di
ricongiunzione
dei contributi**



gionali.

Il Giudice Unico delle Pensioni non ha ritenuto di potere percorrere lo stesso iter interpretativo ed ha rimesso la questione al Giudice delle leggi. A questo punto due le possibili soluzioni. O la normativa sarà confermata dalla Corte costituzionale, ed allora i regionali potranno continuare a fruire della norma di maggior vantaggio che determina minori oneri previdenziali per la ricongiunzione o, in caso contrario, dovrà essere il legislatore regionale a stabilire con legge il nuovo meccanismo. Per entrambe le vicende non resta che aspettare alcuni mesi.